

744.

Allegato A

## DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

### INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Comunicazioni</b> .....	3	(Sezione 6 – Progetto per la realizzazione di una cancellata intorno al Pantheon a Roma) .....	11
Missioni vevoli nella seduta del 20 giugno 2000 .....	3	(Sezione 7 – Trasferimento al castello di Copertino – Lecce – di armi borboniche custodite al museo di Capodimonte – Napoli) .....	11
Progetti di legge (Annunzio; Assegnazione a Commissioni in sede referente) .....	3	(Sezione 8 – Vendita all'asta della collezione di monete appartenute a Vittorio Emanuele III) .....	12
Corte dei conti (Trasmissione di un documento) .....	4	(Sezione 9 – Razionale utilizzo dei reperti del museo egizio di Torino non esposti al pubblico) .....	13
Richiesta ministeriale di parere parlamentare .....	4	(Sezione 10 – Scioglimento del rapporto contrattuale tra la compagnia aerea olandese KLM e l'Alitalia) .....	13
Atti di controllo e di indirizzo .....	5	<b>Progetto di legge S. 1496-2157 (Testo risultante dallo stralcio degli articoli 2, 3, 4, e 6 del progetto di legge n. 4953, approvato in un testo unificato dalla 2<sup>a</sup> Commissione del Senato) (4953-bis)</b> .....	15
<i>ERRATA CORRIGE</i> .....	5	(Sezione 1 – Articolo 1) .....	15
<b>Interpellanze e interrogazioni</b> .....	6	(Sezione 2 – Articolo 3) .....	15
(Sezione 1 – Interventi per il miglioramento della sicurezza stradale) .....	6	(Sezione 3 – Articolo 4) .....	15
(Sezione 2 – Disservizi sulla tratta ferroviaria Roma-Palermo) .....	8		
(Sezione 3 – Razionalizzazione degli orari delle coincidenze ferroviarie) .....	9		
(Sezione 4 – Deposito di vagoni contenenti amianto presso la stazione ferroviaria di Sibari – Cosenza) .....	9		
(Sezione 5 – Riapertura di un tratto della strada statale n. 124 in Sicilia) .....	10		

**N. B.** Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

	PAG.		PAG.
(Sezione 4 – Articolo 5) .....	16	(Sezione 14 – Articolo 15 ed emendamenti) ..	25
(Sezione 5 – Articolo 6) .....	16	(Sezione 15 – Articolo 16) .....	27
(Sezione 6 – Articolo 7 ed emendamento) .....	17	(Sezione 16 – Articolo 17 ed emendamento) ..	27
(Sezione 7 – Articolo 8 ed emendamento) .....	17	(Sezione 17 – Articolo 18 ed emendamenti) ..	28
(Sezione 8 – Articolo 9 ed emendamenti) ..	17	(Sezione 18 – Articolo 19) .....	29
(Sezione 9 – Articolo 10) .....	19	(Sezione 19 – Articolo 20) .....	30
(Sezione 10 – Articolo 11 ed emendamenti) ..	19	(Sezione 20 – Articolo 2, emendamenti e subemendamenti) .....	30
(Sezione 11 – Articolo 12 ed emendamenti) ..	22	(Sezione 21 – Ordine del giorno) .....	37
(Sezione 12 – Articolo 13) .....	23		
(Sezione 13 – Articolo 14 ed emendamenti) ..	23		

## COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli  
nella seduta del 20 giugno 2000.**

Angelini, Bordon, Bressa, Calzolaio, Cananzi, Carli, Corleone, D'Amico, Danieli, De Piccoli, Di Nardo, Dini, D'Ippolito, Fabris, Fassino, Gambale, Labate, Li Calzi, Maccanico, Maggi, Martinat, Mattarella, Mattioli, Melandri, Melograni, Merloni, Micheli, Morgando, Muzio, Nesi, Nocera, Ostillio, Pagano, Pecoraro Scanio, Pezzoni, Ranieri, Rivera, Savarese, Schietroma, Sica, Solaroli, Tassone, Turco, Armando Veneto, Visco.

*(Alla ripresa pomeridiana della seduta).*

Angelini, Bordon, Bressa, Calzolaio, Cananzi, Cardinale, Carli, Cerulli Irelli, Corleone, D'Amico, Danieli, De Piccoli, Di Nardo, Dini, D'Ippolito, Fabris, Fassino, Gambale, Labate, Ladu, Li Calzi, Maccanico, Maggi, Martinat, Mattarella, Mattioli, Melandri, Melograni, Merloni, Micheli, Morgando, Muzio, Nesi, Nocera, Ostillio, Pagano, Paissan, Pecoraro Scanio, Pezzoni, Ranieri, Rivera, Savarese, Scalia, Schietroma, Sica, Solaroli, Tassone, Turco, Armando Veneto, Visco, Vita.

**Annunzio di proposte di legge.**

In data 19 giugno 2000 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

MASTELLA ed altri: « Disposizioni in materia di rapporto di lavoro degli assistenti tecnici museali che espletano attività tecnico-scientifica o tecnica nel Ministero per i beni e le attività culturali » (7120);

POZZA TASCA: « Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 » (7121).

Saranno stampate e distribuite.

**Assegnazione di progetti di legge  
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni:

*Commissione I (Affari costituzionali):*

FOLLINI ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle sette in Italia » (7001) *Parere delle Commissioni II, V, VI, VII e XII;*

« Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Congregazione cristiana dei testimoni di Geova » (7043) *Parere delle Commissioni II, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, IX, XI (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale) e XII;*

*Commissione III (Affari esteri):*

S. 4530 — « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, con allegati, atto finale e dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999 » (*approvato dal Senato*) (7084) *Parere delle Commissioni I, II, V, VI, VII, X, XII e XIV;*

*Commissione VI (Finanze):*

ZANI ed altri: «Concessione di contributi per il pagamento dei canoni di locazione ai lavoratori non residenti » (5990) *Parere delle Commissioni I, V, VIII e XI;*

PEZZOLI e SCARPA BONAZZA BUORA: « Agevolazioni fiscali finalizzate al miglioramento della sicurezza e dell'ordine pubblico » (7041) *Parere delle Commissioni I, V e X;*

*Commissione VIII (Ambiente):*

ALOISIO ed altri: « Istituzione del Comitato per il coordinamento della domanda pubblica di dati in materia di sicurezza ambientale e di protezione civile » (6158) *Parere delle Commissioni I, V, VII, IX, X, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

SIMEONE: « Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico in materia di appalti pubblici » (7006) *Parere delle Commissioni I, V e VII;*

*Commissione IX (Trasporti):*

SIMEONE ed altri: « Nuove norme in materia di registrazione dei veicoli » (7047) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria) e XIV;*

*Commissione X (Attività produttive):*

FONTANINI ed altri: « Modifica all'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, concernente le caratteristiche degli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità » (7034) *Parere delle Commissioni I e II;*

*Commissione XI (Lavoro):*

MISURACA: « Disposizioni in materia di ricalcolo dell'indennità di buonuscita per il comparto pubblica sicurezza » (7045) *Parere delle Commissioni I, II e V;*

*Commissione XII (Affari sociali):*

MASSIDDA ed altri: « Norme a sostegno delle persone in condizioni di cecità parziale » (7010) *Parere delle Commissioni I e V.*

**Trasmissione dalla Corte dei conti.**

Il presidente della Corte dei conti, con lettera in data 16 giugno 2000, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione con cui la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria del consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste per l'esercizio 1998.

Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge stessa (doc. XV, n. 264).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

**Richiesta ministeriale di parere parlamentare.**

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 16 giugno 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2 della legge 28 luglio 1999, n. 266, e dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di regolamento concernente individuazione dei posti di funzione di livello dirigenziale del Ministero degli affari esteri non attribuibili alla carriera diplomatica.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla I Commissione (Affari costituzionali), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 20 luglio 2000. È altresì deferita, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del regolamento, alla V Commissione (Bilan-

cio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 30 giugno 2000.

**Atti di controllo e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

*ERRATA CORRIGE*

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 27 aprile 2000, alla pagina 4, seconda colonna, alla quarantatreesima e quarantacinquesima riga, sostituire le parole: « della UEO », con le seguenti: « del Consiglio d'Europa ».

*INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI****(Sezione 1 - Interventi per il miglioramento della sicurezza stradale)*****A) Interpellanza:**

Il sottoscritto chiede di interpellare i Ministri dei lavori pubblici, dell'interno e dei trasporti e della navigazione, per sapere - premesso che:

secondo i dati dell'Istat nel 1996 gli incidenti stradali in Italia sono stati 190.068 ed hanno causato 6.193 morti, 272.115 feriti e 23.000 invalidi permanenti;

secondo un recente studio dell'Ocse, nei paesi sviluppati il costo sociale del traffico e della congestione stradale è valutabile in una cifra pari al due per cento del Pil;

secondo la Commissione europea almeno 80 milioni di cittadini subiscono disagi dovuti al prevalente modello di viabilità, basato in molti paesi su mezzi di trasporto individuali su gomma;

sempre secondo la Commissione europea è possibile valutare con sufficiente precisione i costi sanitari e sociali per l'incidentalità (145 miliardi di Ecu), l'inquinamento acustico (4 miliardi di Ecu), l'inquinamento atmosferico (41 miliardi di Ecu), rispetto alle attuali opzioni prevalenti in tema di politiche della viabilità;

secondo le stime del ministero dei trasporti la viabilità di persone in Italia dal 1959 al 1994 è aumentata di circa il 600 per cento e la viabilità delle merci del 340 per cento; la distribuzione della mobilità

tra le principali modalità di trasporto ha registrato il sostanziale raddoppio percentuale dell'utilizzo del veicolo privato, con una viabilità media annua (dati 1994) di 14 mila chilometri per auto:

il Governo Prodi, nella Relazione sullo stato della sicurezza stradale, presentata il 6 agosto 1998, aveva tra l'altro evidenziato alcuni aspetti cruciali circa i comportamenti individuali e la sicurezza stradale: utilizzo della cintura di sicurezza oscillante tra il 4 ed il 10 per cento dei conducenti, a fronte del 70 per cento di Olanda ed Austria, dell'85-86 per cento di Francia e Lussemburgo, e comunque di percentuali superiori all'80 per cento nella maggior parte dei paesi sviluppati a livello mondiale; si pensi al Canada, dove la percentuale del 94 per cento riguarda tanto il conducente, quanto i passeggeri, la cintura anteriore e quelle posteriori! L'Italia risulta essere quindi il paese con la minore diffusione in assoluto dell'uso sistematico delle cinture di sicurezza, obbligo sistematicamente evaso nonostante la provata efficacia delle cinture come mezzo di protezione; l'assenza dell'uso della cintura determina infatti un incremento del tasso di morti per incidente pari a 3,5 volte in ambito urbano, e pari a 5 volte in ambito extraurbano. Considerazioni analoghe valgono e possono essere prospettate con riguardo agli utenti di ciclomotori, per quanto concerne l'altrettanto poco diffuso utilizzo del casco di protezione. A prescindere dall'obbligo per gli infradiciottenni, il tasso di incolumità dei conducenti coinvolti in incidenti è del 10,5 per coloro che indossano il casco, contro il 5,7 per coloro che non lo indossano. Emerge quindi con

chiarezza la necessità di rafforzare l'obbligo all'uso di questi dispositivi di sicurezza sia attraverso campagne di sensibilizzazione e di convincimento, sia attraverso un più rigoroso controllo da parte dei corpi di vigilanza. Le relative sanzioni non compaiono nelle statistiche ufficiali delle infrazioni contestate ai conducenti, il che sembrerebbe evidenziare una sostanziale assenza di controllo da parte dei corpi di vigilanza stessi! Inoltre, manca del tutto nel nostro paese una rilevazione periodica e sistematica sull'uso dei citati dispositivi di sicurezza;

le infrazioni più ricorrenti al codice della strada, senza particolari variazioni di lungo periodo, risultano essere il superamento dei limiti di velocità; la visibilità limitata, aumentata in cinque anni dallo 0,4 per cento al 6,4 per cento; la mancanza di documenti regolamentari, salita dal 4,8 per cento nel 1981 al 17,3 per cento nel 1996, ed infine la mancata osservanza delle norme di circolazione e segnaletica, stabilmente intorno al 7 per cento dei comportamenti sanzionati; per i conducenti di autocarri, le infrazioni più consistenti sono quelle relative alla revisione dei veicoli (60 per cento) ed alla segnalazione del veicolo fermo (30 per cento); per i conducenti di ciclomotori, il trasporto non regolamentare di passeggeri ed oggetti (50 per cento), la mancanza di dispositivi di sicurezza (20 per cento) e la limitazione dei rumori (20 per cento);

quanto ai conducenti di ciclomotori e motocicli, i comportamenti illegittimi sono condizionati da due circostanze negative, segnatamente la scarsa preparazione sulle regole di circolazione, non essendo richiesta alcuna formazione alla guida, e l'inesistenza di sedi specifiche per la circolazione stessa, sia in ambito urbano che, a maggior ragione, in ambito extraurbano. Si ravvisa quindi una perentoria necessità di riesame degli aspetti normativi che riguardano la guida dei ciclomotori, con particolare riguardo alle azioni di formazione degli utenti, soprattutto di quelli minori;

quanto alle sanzioni nel rapporto citato si rileva un aumento delle sanzioni stesse da 2,5 milioni nel 1990 ad oltre tre milioni nel 1996; di queste, il 62 per cento viene comminato alle autovetture, che rappresentano l'80 per cento del parco vetture circolante, mentre solo il sette per cento colpisce i motocicli, che compongono il parco veicoli per poco più del 10 per cento. In ogni caso, nel lungo periodo il sanzionamento dei comportamenti di guida appare, rispetto al costante aumento dei veicoli e delle percorrenze, in tendenziale riduzione (3,5 milioni di sanzioni rispetto a 25 milioni di veicoli nel 1981, e poco più di tre milioni di sanzioni rispetto ad oltre 40 milioni di veicoli nel 1996); questo può indicare tanto una maggiore disciplina dei conducenti, quanto una diminuzione delle azioni di controllo, ormai sature, e questa seconda appare l'ipotesi purtroppo maggiormente accreditata; dopo l'entrata in vigore della relativa normativa, si è registrato comunque un notevole incremento delle patenti di guida sospese, da 19.700 nel 1990 a ben 64.500 nel 1996. Le sospensioni più recenti non sono più dovute tanto alla violazione di norme di comportamento, quanto piuttosto ad incidenti stradali;

nella stessa relazione sono esplicitati anche i principi base e le linee guida per l'elaborazione del Programma nazionale per la sicurezza stradale, ovvero la promozione di una maggiore coerenza delle misure normative e regolamentari e delle relative azioni di programmazione e pianificazione e gestione della mobilità, il rafforzamento dell'obbligo alla sicurezza dei cittadini e delle amministrazioni pubbliche sui fattori-chiave (cinture, limiti di velocità, utenze deboli, eccetera), lo stimolo di un approccio integrato sia per lo studio ed il controllo della mobilità e dell'impatto della stessa sul tessuto sociale, economico ed ambientale, sia per la definizione di progetti, programmi, strumenti e misure normative e regolamentari; e, infine, incentivazione attiva della sperimentazione di nuove forme di governo della mobilità e della sicurezza, sulla base di più articolate conoscenze dei diversi fenomeni ad essa

connessi (incidentalità e sue cause, eccetera), nonché interventi sui fattori di generazione dell'incidentalità e di massimo rischio, attraverso azioni e programmi specifici; le linee-guida si articolano nell'incorporare le capacità progettuali e realizzative, nell'elaborare nuove regole per una mobilità sostenibile e la sicurezza stradale, nel sostenere l'elaborazione di piani e programmi, e nell'intervenire sulle cause di incidentalità e massimo rischio;

recenti disposizioni di legge hanno delegato il Governo all'elaborazione del Piano annuale per la sicurezza stradale; altrettanto recenti notizie di numerosi e disastrosi incidenti stradali costringono a « ripensare » i tempi del piano stesso e ad anticiparne alcune misure; si noti che, nonostante le recentissime drastiche misure di controllo e prevenzione decise dal Governo, nello scorso fine settimana sono diminuiti gli incidenti, ma non i morti, che sono stati ben 51 —:

quali interventi urgenti intenda assumere il Governo per affrontare soprattutto questi problemi:

a) attuazione di misure straordinarie per la sicurezza stradale;

b) predisposizione di misure ordinarie per le verifiche ed i controlli da attuare su quanto già disposto dal codice della strada in vigore;

c) rafforzamento coerente degli organici della Polizia stradale e delle intese di programma operative tra quest'ultima e gli enti locali (regioni e comuni), soprattutto sui tratti stradali a maggiore indice di incidentalità, considerando che sulla rete autostradale avviene circa il 6 per cento degli incidenti e si verifica il 7,2 per cento dei feriti e il 10,7 per cento dei morti, con tendenza all'aumento di tutti questi dati, anche a causa dell'elevato livello di congestione della rete, che aumenta proporzionalmente l'indice di incidentalità; che sulla rete statale ha luogo il 10,7 per cento degli incidenti e si verifica il 12,5 per cento dei feriti, ed il 25 per cento dei morti; mentre sulla rete provinciale si verifica

circa il 6,6 per cento degli incidenti, il 7,3 per cento dei feriti e il 16,3 per cento dei morti, con un incremento dell'incidentalità e dei feriti superiore a quello delle strade statali; dati leggermente inferiori riguardano la rete comunale extraurbana.

(2-01898) « Saonara ».

(22 luglio 1999).

### **(Sezione 2 - Disservizi sulla tratta ferroviaria Roma-Palermo)**

#### **B) Interrogazione:**

SINISCALCHI. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

in data 19 novembre 1999, il treno Intercity 725 in servizio da Roma a Palermo, già partito con 15 minuti di ritardo dalla stazione Termini di Roma, è rimasto fermo nella stazione di Priverno Fossanova per oltre due ore;

le ragioni di questo ritardo sono state addotte prima alla necessità di consentire la ripresa del percorso ad un convoglio — il quale aveva subito un guasto — che precedeva il predetto Intercity e poi alla sopraggiunta impossibilità tecnica di riprendere il viaggio da parte del medesimo Intercity 725;

detta impossibilità tecnica, come comunicato direttamente dall'interessato al Sottosegretario ai trasporti, veniva posta in relazione ad un difetto strutturale del locomotore di nuova generazione E402, difetto consistente nell'impossibilità del locomotore a riprendere velocità e potenza a causa dello slittamento delle ruote sulle rotaie bagnate dalla pioggia;

tale difetto tecnico secondo le voci raccolte dal personale è piuttosto ricorrente;

il blocco del convoglio è stato reso ancor più paradossale ed incomprensibile a causa del fatto che, pur transitando per

la stazione ove il convoglio era in sosta (Priverno Fossanova), per una assurda normativa di carattere organizzativo delle Ferrovie dello Stato, non è stato possibile, neanche in situazione di così vistosa emergenza, utilizzare altri locomotori, uno dei quali presente in sosta con un treno merci presso la stazione di Priverno Fossanova;

è rimasto incomprensibile a tutti i viaggiatori il carattere davvero allarmante di questo evidente difetto organizzativo degli interventi di emergenza che ha moltiplicato i già forti disagi dell'utenza —:

quali siano le vere ragioni di questo così discutibile assetto della organizzazione degli interventi di sostituzione di vetture motrici in casi di necessità e quali le ragioni del mancato funzionamento della motrice E402 che, pur nelle condizioni denunciate, viene utilizzata;

quali siano le responsabilità dei difetti organizzativi, di controllo e di verifica dei materiali. (3-04685)

(24 novembre 1999).

**(Sezione 3 - Razionalizzazione degli orari delle coincidenze ferroviarie)**

**C) Interrogazione:**

CALZAVARA, BOSCO, CHINCARINI e CAPARINI. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

analizzando gli orari delle Ferrovie dello Stato risulterebbe che, negli svincoli principali, fino ad un 30 per cento dei treni in arrivo non hanno una coincidenza in tempi decenti e spesso il treno occorrente è partito da pochi minuti ed il successivo è in partenza dopo un'ora o più;

questo sembra addirittura un concetto teorizzato: infatti, telefonando agli uffici informazioni, le Ferrovie dello Stato non danno le coincidenze che partono 5 minuti dopo l'arrivo del treno occorrente,

forse perché i manager delle Ferrovie non pensano sia possibile coprire la distanza tra un binario e l'altro in 5 minuti;

se la propria coincidenza, invece, riparte 15 minuti dopo, la voce automatica di risposta avvisa cortesemente che il tempo per tale coincidenza è limitato;

inoltre non vengono date informazioni sui percorsi alternativi per raggiungere località in orari non coperti dalle linee dirette —:

quali provvedimenti intenda adottare per meglio razionalizzare gli orari delle coincidenze, evitando così disagi e disaffezioni da parte degli utenti;

se intenda disporre le partenze e coincidenze nei binari adiacenti agli arrivi, come normalmente avviene negli altri Paesi europei. (3-04711)

(29 novembre 1999).

**(Sezione 4 - Deposito di vagoni contenenti amianto presso la stazione ferroviaria di Sibari - Cosenza)**

**D) Interrogazione:**

FINO e DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri della sanità, dell'ambiente, dei trasporti e della navigazione e dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

articoli di stampa (La Provincia Cosentina del 26 marzo 2000, pagina 12) riportano la notizia secondo la quale presso la stazione ferroviaria di Sibari nel comune di Cassano Ionio (Cosenza) sui binari dell'ex rimessa delle locomotive, a fianco dei locali adibiti a mensa aziendale e dormitorio per i ferrovieri, a pochissimi metri in linea d'aria dall'esterno sono stati « parcheggiati » quindici vecchi vagoni ferroviari per i quali incombe il « rischio amianto »;

tali vagoni sono stati depositati circa dieci giorni or sono, a distanza di dodici giorni dalla partenza di altri vagoni con amianto, per la cui partenza grosse battaglie erano state condotte dalla cittadinanza locale, che si vedeva, e purtroppo si vede, minacciata dal pericolo di inquinamento ambientale, oltre che di attentato alla propria salute, che sembra oramai ammesso dalla stessa pubblica amministrazione, nel momento in cui riconosce un determinato periodo di prepensionamento ai dipendenti che sono rimasti a lungo a contatto con tali carrozze;

né valgono a tranquillizzare i cittadini le assicurazioni circa la saldatura che dovrebbe essere effettuata di porte e finestri delle suddette carrozze, dal momento che la loro situazione complessiva di vetustà e corrosione in più punti certamente non può garantire il loro effettivo e totale isolamento —:

se siano a conoscenza i Ministri interrogati delle denunce più volte effettuate da semplici cittadini e da istituzioni locali (per tutte il comune di Cassano Ionio) circa la gravissima situazione ambientale in cui versa l'intero territorio della Sibaritide, divenuta da più anni luogo di discariche abusive di ogni tipo con grave rischio per la cittadinanza e per la produzione agricola particolarmente pregiata in tale luogo;

da dove siano pervenuti i vecchi vagoni all'amianto, quali siano le operazioni che si intendono effettuare sugli stessi, in quanto tempo e quando si preveda di portarli via e la loro destinazione finale;

dove siano stati inviati, oltre un mese addietro, gli altri vagoni ferroviari all'amianto, per i quali erano state effettuate molte proteste;

quanti siano e come siano attualmente dislocati, sul territorio nazionale, i vecchi vagoni all'amianto e quale sia il programma per la loro eliminazione.

(3-05415)

(27 marzo 2000).

**(Sezione 5 - Riapertura di un tratto della strada statale n. 124 in Sicilia)**

**E) Interrogazione:**

GARRA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

la strada statale Anas n. 124 opera il collegamento dalla località Bivio Gigliotto, ai confini tra le province di Enna e Caltanissetta, alla città di Siracusa attraversando i comuni di San Michele di Ganzaria, Caltagirone, Grammichele, Vizzini, per poi proseguire nella zona montana della provincia di Siracusa;

l'asse medesimo collega il popoloso centro di Caltagirone ai centri di Gela, Piazza Armerina ad ovest, nonché alle frazioni del territorio del comune di Caltagirone (frazioni di Granieri, Santo Pietro e Piano San Paolo) verso sud-est;

da alcune settimane un movimento franoso ha costretto alla chiusura di un tratto della predetta statale in contrada Regalseme, impedendo i collegamenti con Grammichele e gli altri centri lungo la stessa statale n. 124 e rendendo impossibile i collegamenti con i comuni di Mazzarone, Vittoria, Comiso ed in genere della zona a sud-est della Sicilia;

non si è in grado di sapere con esattezza se i lavori idonei a rendere possibile la riapertura del tratto chiuso al traffico siano di prossima realizzazione o se vi siano già stati il finanziamento e l'appalto dei lavori;

il tutto ha comportato gravissimi disagi per il traffico locale ed intercomunale oltreché per gli agricoltori e gli operatori economici della zona del Calatino —:

se i fatti suesposti siano a conoscenza del Ministro interrogato;

se e quali siano gli interventi che si intendono attivare per la soluzione del grave problema e l'esecuzione dei lavori occorrenti per la riapertura al traffico del tratto stradale rimasto inagibile. (3-05510)

(6 aprile 2000).

**(Sezione 6 - Progetto per la realizzazione di una cancellata intorno al Pantheon a Roma)**

**F) Interpellanza:**

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro per i beni e le attività culturali, per sapere — premesso che:

il patrimonio artistico della nostra nazione, circa il 65 per cento di quello mondiale, oltre a rappresentare un valore culturale incalcolabile rappresenta anche una risorsa di carattere economico, turistico e sociale;

il documento dell'Unesco denominato « Carta Venezia » del 1964 relativo alla conservazione dei monumenti afferma tra l'altro che « la conservazione dei monumenti è sempre facilitata quando possono essere utilizzati per fini sociali »;

la possibilità di rendere fruibile ai cittadini e visitatori il nostro patrimonio monumentale deve tenere conto della necessità di preservare e difendere gli stessi monumenti al fine di una loro conservazione;

oggi esistono strumenti e tecnologie avanzate in grado di consentire un adeguato livello di sicurezza e di tutela dei beni artistici favorendo al contempo il rispetto della piena fruibilità degli stessi;

nella città di Roma risiedono innumerevoli opere monumentali che meritano di essere protette senza pregiudicarne la fruibilità ai visitatori o mortificarne il decoro architettonico secondo il comune senso estetico;

esistono alcune ordinanze del sindaco di Roma volte a istituire forme di maggior controllo delle zone monumentali di maggior pregio finalizzate a preservare l'integrità dei monumenti dagli attacchi di vandali;

recentemente il ministero interrogato ha programmato il ripristino delle « cancellate » intorno al Pantheon di Roma al

fine di difendere e preservare questo importante monumento, destinando al suddetto intervento una cifra che appare molto consistente;

tale intervento comporterà un inevitabile impatto ambientale tale da far riflettere sulla sua compatibilità urbanistica ed estetica rispetto alla zona di particolare valore e pregio —:

se siano state effettuate le opportune valutazioni rispetto alla possibilità di perseguire il fine della tutela del monumento compatibilmente con le esigenze di fruibilità dello stesso e la qualità del decoro estetico dell'area;

se, con la spesa programmata, non sarebbe stato possibile attivare delle forme di protezione altrettanto efficaci, ma più moderne e tecnologicamente avanzate rispetto a quella programmata;

se non sia possibile elaborare un progetto alternativo che perseguendo comunque il fine della tutela dell'area abbia un impatto ambientale ed estetico di minor rilievo.

(2-02360)

« Pistelli ».

(6 aprile 2000).

**(Sezione 7 - Trasferimento al castello di Copertino - Lecce - di armi borboniche custodite al museo di Capodimonte - Napoli)**

**G) Interrogazione:**

SINISCALCHI. — *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* — Per sapere — premesso che:

la preziosa collezione di armi borboniche custodite presso il Museo di Capodimonte di Napoli, stando a quanto si è appreso nei giorni scorsi da alcuni organi di informazione, potrebbe presto lasciare la sede del capoluogo partenopeo per essere trasferita presso il castello di Copertino in provincia di Lecce;

l'armeria borbonica, composta da oltre duemila « pezzi » di originalissima fattura, rappresenta un patrimonio della città e della intera regione di inestimabile valore e di singolare rarità essendo completamente proveniente, da una eredità dinastica;

all'interno dei depositi custoditi presso il Museo di Capodimonte sono contenute le più autorevoli fonti di informazione e documentazione che testimoniano la produzione armiera di circa quattro secoli di storia;

numerose riviste di settore negli anni scorsi hanno pubblicato rilievi fotografici relativi alla conservazione delle citate armi borboniche custodite in Capodimonte evidenziandone il buono stato di conservazione;

la collezione di armi appartiene alla storia ed alla tradizione della città di Napoli che può e deve adeguatamente valorizzarla e custodirla;

un trasferimento del citato patrimonio storico ed artistico in una altra regione, a distanza di centinaia di chilometri dal capoluogo partenopeo, tradirebbe lo spirito della conservazione di una collezione che non può distaccarsi radicalmente da un contesto territoriale che ne pervade geneticamente la stessa essenza —

se sia vero che la collezione borbonica è destinata, a breve, ad emigrare nel lontano castello di Copertino;

se il Ministro non ritenga inevitabile, nella ipotesi in cui la notizia dell'imminente trasferimento si rilevi fondata, adottare decisi provvedimenti finalizzati ad impedire che si determini una penalizzazione ingiustificata per l'intera collettività partenopea, intimamente legata alle radici ed alle tradizioni della sua gloriosa storia. (3-05853)

(19 giugno 2000) (ex 4-28666 del 29 febbraio 2000).

**(Sezione 8 - Vendita all'asta della collezione di monete appartenute a Vittorio Emanuele III)**

**H) Interrogazione:**

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* — Per sapere — premesso che:

il settimanale *Famiglia Cristiana* n. 12 del 26 marzo 2000 ha dato notizia di una particolarissima asta che sarà battuta il 20 aprile prossimo a cura della Numismatica Varesi;

l'asta sarà dedicata alle monete dell'ex-sovrano Vittorio Emanuele III, che raccolse, con grande competenza e passione, fin dalla giovane età, un numero di pezzi letteralmente eccezionale;

la collezione è frutto di scelta raffinatissima del sovrano, che utilizzò insigni artisti della Zecca di Roma quali Speranza, Canonica, Bistolfi, Motti, Mistruzzi e Romagnoli;

l'asta del 20 aprile propone 600 pezzi, di cui nove sono indicati come pezzi della più grande rarità, 99 estremamente rari, 90 rarissimi, 64 molto rari e 71 rari;

vale la pena di ricordare che la collezione è di proprietà del popolo italiano al quale venne donata da Vittorio Emanuele III e che, dunque, il Governo è da ritenersi depositario e custode;

appare incredibile che si possa consentire la vendita di una collezione che, al di là della sua valenza numismatica, contiene in sé un evidente interesse storico essendo appartenuta ad un sovrano del Regno d'Italia;

l'insensibilità che con tale atto si dimostra non rende onore a coloro che avrebbero dovuto semmai trovarle adeguata collocazione, in un quadro di precisa collocazione storica degli oggetti —

se non ritenga di dover urgentemente intervenire al fine di evitare la volgarità di un'asta che depauperava un patrimonio numismatico e storico che deve essere garan-

tito al popolo italiano per espressa volontà del donante, recuperando la collezione medesima alla sua naturale destinazione museale. (3-05436)

(28 marzo 2000).

**(Sezione 9 - Razionale utilizzo di reperti del museo egizio di Torino non esposti al pubblico)**

**I) Interrogazione:**

DELMASTRO DELLE VEDOVE e NUC-  
CIO CARRARA. — *Al Ministro per i beni e  
le attività culturali.* — Per sapere — pre-  
messo che:

negli scantinati del museo egizio di  
Torino pare che giacciono, del tutto inu-  
tilizzati, diecimila pezzi provenienti dal-  
l'antico Egitto;

la sovrintendente alle antichità egizie,  
dottoressa Anna Maria Donadoni, ha di-  
chiarato testualmente su « Il Giornale » di  
sabato 1° aprile 2000, sulla pagina 4 del-  
l'inserto delle province: « Nei nostri ma-  
gazzini sono conservati materiali di se-  
conda scelta, spesso oggetti identici a quelli  
già esposti »;

una copiosa raccolta di questo tipo va  
evidentemente rimeditata per un utilizzo  
che ne garantisca una fruibilità massimiz-  
zata per l'utenza, secondo criteri che even-  
tualmente consentano il trasferimento dei  
« doppioni » ad altre realtà museali se-  
condo un criterio sistematico che comun-  
que individui un preciso percorso cultura-  
le —:

alla luce delle dichiarazioni rese alla  
stampa dalla dottoressa Anna Maria Do-  
nadoni, se non ritenga necessario predi-  
sporre un programma di razionale utilizzo  
dei « doppioni » contenuti negli scantinati  
del museo egizio di Torino, di concerto con  
altre realtà museali piemontesi disponibili  
ad accogliere i reperti egizi secondo precisi  
programmi culturali. (3-05488)

(4 aprile 2000).

**(Sezione 10 - Scioglimento del rapporto contrattuale tra la compagnia aerea olandese KLM e l'Alitalia)**

**L) Interpellanza:**

Il sottoscritto chiede di interpellare i  
Ministri dei trasporti e della navigazione e  
del tesoro, del bilancio e della program-  
mazione economica, per sapere — pre-  
messo che:

la Compagnia aerea olandese Klm ha  
improvvisamente e unilateralmente sciolto  
il rapporto contrattuale che la legava al-  
l'Alitalia per la realizzazione della fusione  
tra le due società;

tale rescissione unilaterale appare  
motivata da ragioni inconsistenti e giuri-  
dicamente irrilevanti e che comunque non  
sembrano riguardare inadempimenti del-  
l'Alitalia rispetto al contratto a suo tempo  
sottoscritto;

tale decisione della Klm ha determi-  
nato e determina gravi danni all'Alitalia e  
ai suoi azionisti come risulta, fra l'altro,  
dall'andamento del titolo in borsa;

pertanto tale rescissione, ingiustifi-  
cata e dunque illegittima, comporta una  
responsabilità della Klm nei confronti del-  
l'Alitalia, dei suoi azionisti e, quindi, del-  
l'Iri;

conseguenzialmente non solo non  
vanno restituiti alla Klm i 200 miliardi  
dalla medesima versati, ma va richiesto il  
risarcimento dei gravissimi danni derivanti  
dall'illecito comportamento della Klm —:

quali iniziative politiche i Ministri  
competenti intendano assumere, anche in  
sede di Unione europea, nei confronti del  
Governo olandese (azionista di controllo  
della Klm) al fine di ottenere il risarci-  
mento dei suddetti danni;

quali azioni giudiziarie il Governo  
italiano intenda promuovere, anche a li-

vello europeo, nei confronti della Klm per la tutela della partecipazione Iri e dei piccoli azionisti;

quali azioni giudiziarie l'Alitalia intenda assumere nei confronti della Klm per il rispetto del contratto di fusione e, comunque, per il risarcimento dei danni subiti dall'azienda e dai suoi azionisti;

quali azioni l'Iri e l'Alitalia intendano assumere anche direttamente nei confronti

dei dirigenti della Klm responsabili della decisione di rescissione del contratto di fusione;

quali cautele il Governo e l'Iri intendano esercitare prima di approvare ipotesi di nuove fusioni, al fine di evitare il ripetersi di tali dannose evenienze.

(2-02380)

« Fiori ».

(2 maggio 2000).

**PROGETTO DI LEGGE: S. 1496-2157 — NUOVE NORME DI TUTELA DEL DIRITTO D'AUTORE (TESTO RISULTANTE DALLO STRALCIO DEGLI ARTICOLI 2, 3, 4 E 6 DEL PROGETTO DI LEGGE N. 4953, APPROVATO, IN UN TESTO UNIFICATO, DALLA 2<sup>a</sup> COMMISSIONE DEL SENATO) (4953-bis)**

**(A.C. 4953-bis - sezione 1)**

**ARTICOLO 1 DEL PROGETTO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO**

**CAPO I**

**DISPOSIZIONI GENERALI**

**ART. 1.**

1. L'articolo 16 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

« ART. 16. — 1. Il diritto esclusivo di diffondere ha per oggetto l'impiego di uno dei mezzi di diffusione a distanza, quali il telegrafo, il telefono, la radiodiffusione, la televisione ed altri mezzi analoghi, e comprende la comunicazione al pubblico via satellite e la ritrasmissione via cavo, nonché quella codificata con condizioni di accesso particolari ».

**(A.C. 4953-bis - sezione 2)**

**ARTICOLO 3 DEL PROGETTO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 3.**

1. Alla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 69 della legge 22 aprile 1941, n. 633,

sono aggiunte, in fine, le parole: « ovvero, non essendo stato esercitato il diritto di distribuzione, decorsi almeno ventiquattro mesi dalla realizzazione delle dette opere e sequenze di immagini ».

2. All'articolo 69 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 1-bis. Per i servizi delle biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici è consentita la riproduzione in unico esemplare dei fonogrammi e videogrammi contenenti opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, siano esse sonore o meno, esistenti presso le medesime biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici ».

**(A.C. 4953-bis - sezione 3)**

**ARTICOLO 4 DEL PROGETTO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 4.**

1. Nell'articolo 161 della legge 22 aprile 1941, n. 633, il primo comma è sostituito dal seguente:

« Agli effetti dell'esercizio delle azioni previste negli articoli precedenti, possono essere ordinati dall'autorità giudiziaria la descrizione, l'accertamento, la perizia od il sequestro di ciò che si ritenga costituire

violazione del diritto di utilizzazione. Sono adottate, in quest'ultimo caso, le misure idonee a garantire la tutela delle informazioni riservate ».

**(A.C. 4953-bis - sezione 4)**

**ARTICOLO 5 DEL PROGETTO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 5.**

1. L'articolo 162 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

« ART. 162. — 1. Salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge, i procedimenti di cui all'articolo 161 sono disciplinati dalle norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari di sequestro e di istruzione preventiva per quanto riguarda la descrizione, l'accertamento e la perizia.

2. La descrizione e il sequestro vengono eseguiti a mezzo di ufficiale giudiziario, con l'assistenza, ove occorra, di uno o più periti ed anche con l'impiego di mezzi tecnici di accertamento, fotografici o di altra natura. Nel caso di pubblici spettacoli non si applicano le limitazioni di giorni e di ore previste per atti di questa natura dal codice di procedura civile.

3. Gli interessati possono essere autorizzati ad assistere alle operazioni anche a mezzo di propri rappresentanti e ad essere assistiti da tecnici di loro fiducia.

4. Alla descrizione non si applicano i commi secondo e terzo dell'articolo 693 del codice di procedura civile. Ai fini dell'articolo 697 del codice di procedura civile, il carattere dell'eccezionale urgenza deve valutarsi anche alla stregua dell'esigenza di non pregiudicare l'attuazione del provvedimento. Si applica anche alla descrizione il disposto degli articoli 669-octies, 669-undecies e 675 del codice di procedura civile.

5. Decorso il termine di cui all'articolo 675 del codice di procedura civile, possono essere completate le operazioni di descri-

zione e di sequestro già iniziate, ma non possono esserne iniziate altre fondate sullo stesso provvedimento; resta salva la facoltà di chiedere al giudice di disporre ulteriori provvedimenti di descrizione o sequestro nel corso del procedimento di merito.

6. Descrizione e sequestro possono concernere oggetti appartenenti a soggetti anche non identificati nel ricorso, purché si tratti di oggetti prodotti, offerti, importati o distribuiti dalla parte nei cui confronti siano stati emessi i suddetti provvedimenti e purché tali oggetti non siano adibiti ad uso personale, ovvero si tratti di opere diffuse con qualunque mezzo. Il verbale delle operazioni di sequestro e di descrizione, con il ricorso ed il provvedimento, deve essere notificato al terzo cui appartengono gli oggetti sui quali descrizione o sequestro sono stati eseguiti entro quindici giorni dalla conclusione delle operazioni stesse a pena di inefficacia ».

**(A.C. 4953-bis - sezione 5)**

**ARTICOLO 6 DEL PROGETTO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO**

**ART. 6.**

1. L'articolo 163 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

« ART. 163. — 1. Il titolare di un diritto di utilizzazione economica può chiedere che sia disposta l'inibitoria di qualsiasi attività che costituisca violazione del diritto stesso, secondo le norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari.

2. Pronunciando l'inibitoria, il giudice può fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata o per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento ».

**(A.C. 4953-bis - sezione 6)**ARTICOLO 7 DEL PROGETTO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

## ART. 7.

1. Il numero 3) dell'articolo 164 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

« 3) l'ente di diritto pubblico designa i funzionari autorizzati a compiere attestazioni di credito per diritto d'autore nonchè ai fini della legge 5 febbraio 1992, n. 93; dette attestazioni sono atti idonei ad ottenere il provvedimento di ingiunzione ai sensi degli articoli 633 e 642, primo comma, del codice di procedura civile ».

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'AR-  
TICOLO 7 DEL PROGETTO DI LEGGE

## ART. 7.

*Al comma 1, capoverso, sostituire le parole da: idonei fino alla fine del capoverso, con le seguenti: aventi efficacia di titolo esecutivo a norma dell'articolo 474 del codice di procedura civile.*

**7. 1.** Manzione.

**(A.C. 4953-bis - sezione 7)**ARTICOLO 8 DEL PROGETTO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

## ART. 8.

1. L'articolo 172 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

« ART. 172. — 1. È punito con la sanzione amministrativa sino a lire due milioni chiunque:

a) esercita l'attività di intermediario in violazione del disposto degli articoli 180 e 183;

b) non ottempera agli obblighi previsti negli articoli 153 e 154 ».

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'AR-  
TICOLO 8 DEL PROGETTO DI LEGGE

## ART. 8.

*Sopprimerlo.*

**8. 1.** Saponara, Gazzilli.

**(A.C. 4953-bis - sezione 8)**ARTICOLO 9 DEL PROGETTO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

## ART. 9.

1. Dopo l'articolo 174 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono inseriti i seguenti:

« ART. 174-bis. — 1. Ferme le sanzioni penali applicabili, la violazione delle disposizioni previste nella presente sezione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del prezzo di mercato dell'opera o del supporto oggetto della violazione, in misura comunque non inferiore a lire duecentomila. Se il prezzo non è facilmente determinabile, la violazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire due milioni. La sanzione amministrativa si applica nella misura stabilita per ogni violazione e per ogni esemplare abusivamente duplicato o riprodotto.

2. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative, applicate ai sensi del presente articolo, affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

a) in misura pari al cinquanta per cento ad un fondo iscritto allo stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia destinato al potenziamento delle strutture e degli strumenti impiegati nella prevenzione e nell'accertamento dei reati previsti dalla presente legge. Il fondo è istituito con decreto adottato dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17,

comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione;

b) nella restante misura, ad apposito capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per la promozione delle campagne informative di cui al comma 3-bis dell'articolo 26 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni.

ART. 174-ter. — 1. Quando esercita l'azione penale per taluno dei reati non colposi previsti nella presente sezione commessi nell'ambito di un esercizio commerciale o di un'attività soggetta ad autorizzazione, il pubblico ministero ne dà comunicazione al questore, indicando gli elementi utili per l'adozione del provvedimento di cui al comma 2.

2. Valutati gli elementi indicati nella comunicazione di cui al comma 1, il questore, sentiti gli interessati, può disporre, con provvedimento motivato, la sospensione dell'esercizio o dell'attività per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a tre mesi, senza pregiudizio del sequestro penale eventualmente adottato.

3. In caso di condanna per taluno dei reati di cui al comma 1, è sempre disposta, a titolo di sanzione amministrativa accessoria, la cessazione temporanea dell'esercizio o dell'attività per un periodo da tre mesi ad un anno, computata la durata della sospensione disposta a norma del comma 2. Si applica l'articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di recidiva specifica è disposta la revoca della licenza di esercizio o dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei confronti degli stabilimenti di sviluppo e stampa, di sincronizzazione o di postproduzione nonché di masterizzazione, tipografia e che comunque esercitino attività di produzione industriale connesse alla realizzazione dei supporti contraffatti e nei confronti dei centri di emissione o ricezione di programmi televisivi. Le agevolazioni di cui

all'articolo 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, sono sospese in caso di esercizio dell'azione penale; se vi è condanna, sono revocate e non possono essere nuovamente concesse per almeno un biennio».

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 9 DEL PROGETTO DI LEGGE

##### ART. 9.

*Al comma 1, capoverso articolo 174-bis, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: Ferme le sanzioni penali applicabili con le seguenti: Salvo che il fatto costituisca reato.*

##### 9. 1. Saraceni.

*Al comma 1, capoverso articolo 174-bis, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

*1-bis. Se si tratta della violazione di cui al comma 1-bis dell'articolo 171-ter si applica, per ciascun esemplare, la sanzione amministrativa pari al doppio del diritto evaso.*

*Conseguentemente, all'articolo 15, comma 1, capoverso ART. 171-ter:*

*sopprimere la lettera d);*

*dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis. Fuori dei casi di cui al comma 1, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a 10 milioni di lire, chiunque detiene per la vendita o per la distribuzione, oltre i termini previsti dal regolamento di esecuzione della presente legge, distribuisce, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento od altro supporto, per i quali è prevista l'apposizione del contrassegno*

della SIAE privi del contrassegno medesimo applicato in conformità delle disposizioni dell'articolo 181-*bis* ovvero dotati di contrassegno contraffatto o alterato.

#### 9. 5. Saraceni.

*Al comma 1, capoverso articolo 174-ter, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

5. Alle violazioni previste dall'articolo 171-*ter*, comma 1-*bis*, le disposizioni dei commi precedenti si applicano solo in caso di recidiva reiterata e sempre che il fatto non sia di particolare tenuità.

*Conseguentemente, all'articolo 15, comma 1, capoverso ART. 171-ter:*

*sopprimere la lettera d);*

*dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* Fuori dei casi di cui al comma 1, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a 10 milioni di lire, chiunque detiene per la vendita o per la distribuzione, oltre i termini previsti dal regolamento di esecuzione della presente legge, distribuisce, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento od altro supporto, per i quali è prevista l'apposizione del contrassegno della SIAE privi del contrassegno medesimo applicato in conformità delle disposizioni dell'articolo 181-*bis* ovvero dotati di contrassegno contraffatto o alterato.

#### 9. 6. Saraceni.

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

2. Dopo l'articolo 75 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è aggiunto il seguente:

« ART. 75-*bis*. — 1. Chiunque intenda esercitare, a fini di lucro, attività di pro-

duzione, di duplicazione, di riproduzione, di vendita, di noleggio o di cessione a qualsiasi titolo di nastri, dischi, videocassette, musicassette o altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, ovvero intenda detenere tali oggetti ai fini dello svolgimento delle attività anzidette, deve darne preventivo avviso al questore che ne rilascia ricevuta, attestando della eseguita iscrizione in apposito registro. L'iscrizione deve essere rinnovata ogni anno.

3. Al comma 1 dell'articolo 17-*bis* del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, introdotto dall'articolo 3 del decreto legislativo 13 luglio 1994, n. 480, dopo le parole: « articoli 59, 60, 75 » sono aggiunte le seguenti: « 75-*bis* ».

#### 9. 4. Saponara, Gazzilli.

#### **(A.C. 4953-*bis* - sezione 9)**

ARTICOLO 10 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

#### ART. 10.

1. Nel testo della legge 22 aprile 1941, n. 633, l'espressione « Ente italiano per il diritto di autore » ovunque ricorra è sostituita dall'espressione « Società italiana degli autori ed editori (SIAE) ».

#### **(A.C. 4953-*bis* - sezione 10)**

ARTICOLO 11 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

#### ART. 11.

1. Dopo l'articolo 181 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente:

« ART. 181-*bis*. — 1. Ai sensi dell'articolo 181 e agli effetti di cui agli articoli 171-*bis*

e 171-ter, la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) appone un contrassegno su ogni supporto contenente programmi per elaboratore o multimediali nonché su ogni supporto contenente suoni, voci o immagini in movimento, che reca la fissazione di opere o di parti di opere tra quelle indicate nell'articolo 1, primo comma, destinati ad essere posti comunque in commercio o ceduti in uso a qualunque titolo a fine di lucro. Analogo sistema tecnico per il controllo delle riproduzioni di cui all'articolo 68 potrà essere adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base di accordi tra la SIAE e le associazioni delle categorie interessate.

2. Il contrassegno di cui al comma 1 deve essere apposto sulle riproduzioni dei volumi o fascicoli di periodici o opere dell'ingegno effettuate, per uso personale, mediante fotocopie, xerocopie o sistema analogo presso biblioteche, punti o centri di riproduzione, pubblici o privati, i quali utilizzino nel proprio ambito o mettano a disposizione di terzi anche gratuitamente apparecchi per fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione. Le copie del contrassegno da apporre sulle riproduzioni effettuate saranno rilasciate dalla SIAE alle amministrazioni competenti per le biblioteche e alle associazioni nazionali maggiormente rappresentative di categoria per i riproduttori che ne faranno richiesta.

3. Il contrassegno è apposto sui supporti di cui al comma 1 ai soli fini della tutela dei diritti relativi alle opere dell'ingegno, previa attestazione da parte del richiedente dell'assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. In presenza di seri indizi, la SIAE verifica, anche successivamente, circostanze ed elementi rilevanti ai fini dell'apposizione.

4. Fermo restando l'assolvimento degli obblighi relativi ai diritti di cui alla presente legge, il contrassegno, secondo modalità e nelle ipotesi previste nel regolamento di cui al comma 5, che tiene conto di apposite convenzioni stipulate tra la SIAE e le categorie interessate, può non essere apposto sui supporti contenenti programmi per elaboratore disciplinati dal

decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 518, utilizzati esclusivamente mediante elaboratore elettronico, sempre che tali programmi non contengano suoni, voci o sequenze di immagini in movimento tali da costituire opere fonografiche, cinematografiche o audiovisive intere, non realizzate espressamente per il programma per elaboratore, ovvero loro brani o parti eccedenti il cinquanta per cento dell'opera intera da cui sono tratti, che diano luogo a concorrenza all'utilizzazione economica delle opere medesime. In tali ipotesi la legittimità dei prodotti, anche ai fini della tutela penale di cui all'articolo 171-bis, è comprovata da apposite dichiarazioni identificative che produttori e importatori preventivamente rendono alla SIAE.

5. I tempi, le caratteristiche e la collocazione del contrassegno sono individuati da un regolamento di esecuzione da emanare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite la SIAE e le associazioni di categoria interessate, nei termini più idonei a consentirne la agevole applicabilità, la facile visibilità e a prevenire l'alterazione e la falsificazione delle opere. Le spese e gli oneri, anche per il controllo, sono a carico dei richiedenti e la loro misura, in assenza di accordo tra la SIAE e le categorie interessate, è determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Comitato consultivo permanente per il diritto di autore.

6. Il contrassegno deve avere, comunque, caratteristiche tali da non poter essere trasferito su altro supporto. Deve contenere elementi tali da permettere la identificazione del titolo dell'opera per la quale è stato richiesto, del nome dell'autore, del produttore o del titolare del diritto d'autore. Deve contenere altresì l'indicazione di un numero progressivo per ogni singola opera riprodotta o registrata nonché della sua destinazione alla vendita, al noleggio e a qualsiasi altra forma di distribuzione.

7. L'apposizione materiale del contrassegno può essere affidata anche in parte al richiedente o ad un terzo da questi delegato, i quali assumono le conseguenti re-

sponsabilità a termini di legge. I medesimi soggetti informano almeno trimestralmente la SIAE circa l'attività svolta e lo stadio di utilizzo del materiale consegnato. Ai fini della tempestiva apposizione del contrassegno, fuori dei casi in cui esista apposita convenzione tra il produttore e la SIAE, l'importatore ha l'obbligo di dare alla SIAE preventiva notizia dell'ingresso nel territorio nazionale dei prodotti. Si osservano le disposizioni di cui al comma 5.

8. Nei casi di cui al comma 7, la SIAE e il richiedente possono concordare che l'apposizione del contrassegno sia sostituita dalla attestazione temporanea di cui al comma 3 corredata dalla presa d'atto della SIAE.

9. Agli effetti dell'applicazione della legge penale, il contrassegno è considerato segno distintivo di opera dell'ingegno ».

10. Le riproduzioni di opere dell'ingegno già effettuate mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo che siano sprovviste di contrassegno non possono essere oggetto di riproduzione, salvo che su dette riproduzioni i responsabili dei punti o centri di riproduzione mediante fotocopia, xerocopia o analogo sistema, applichino il contrassegno di cui al presente articolo. Uno specifico marchio deve essere apposto sulle copie delle opere riprodotte con la identificazione dei soggetti responsabili dei medesimi punti o centri di riproduzione ».

## EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 11 DEL PROGETTO DI LEGGE

### ART. 11.

*Al comma 1, capoverso ART. 181-bis, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: programmi per elaboratore o multimediali nonché su ogni supporto contenente.*

#### 11. 2. Saponara, Gazzilli.

*Al comma 1, capoverso ART. 181-bis, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il contrassegno non è inoltre ap-*

posto sui supporti magnetici utilizzati dalle emittenti radiotelevisive ai fini della realizzazione delle loro trasmissioni.

#### 11. 3. Saponara, Gazzilli.

*Al comma 1, capoverso ART. 181-bis, sopprimere i commi 2 e 10.*

#### \* 11. 4. Saponara, Gazzilli.

*Al comma 1, capoverso ART. 181-bis, sopprimere i commi 2 e 10.*

#### \* 11. 5. Albanese.

*Al comma 1, capoverso ART. 181-bis, sopprimere i commi 2 e 10.*

#### \* 11. 8. Governo.

*Al comma 1, capoverso ART. 181-bis, sopprimere i commi 2 e 10.*

#### \* 11. 10. Copercini.

*Al comma 1, capoverso ART. 181-bis, comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: il contrassegno, secondo modalità fino alla fine del comma con le seguenti: con dichiarazione della SIAE, rilasciata su richiesta della parte interessata, sono esonerati dall'obbligo di apposizione del contrassegno i supporti contenenti programmi per elaboratore o multimediali, sempre che tali programmi non contengano suoni, voci o sequenze di immagini in movimento costituenti opere fonografiche, cinematografiche o audiovisive intere, non realizzate espressamente per il programma per elaboratore o multimediale, ovvero loro brani o parti eccedenti il 50 per cento dell'opera intera da cui sono tratti, che diano luogo a concorrenza all'utilizzazione economica delle opere medesime. In tali ipotesi la legittimità dei prodotti, anche ai fini della tutela penale di cui all'articolo 171-bis è comprovata dalla dichiarazione di esenzione della SIAE, da rilasciarsi secondo modalità previste nel regolamento di cui al*

comma 5, che tiene conto di apposite convenzioni tra la SIAE e le parti interessate.

**11. 1.** Manzione.

*Al comma 1, capoverso ART. 181-bis, comma 4, primo periodo, sostituire le parole da:, secondo modalità fino a: può non essere apposto con le seguenti: non è apposto.*

*Conseguentemente:*

*al medesimo periodo, sostituire la parola: loro brani con la seguente: brani;*

*al medesimo comma, sopprimere il secondo periodo.*

**11. 6.** Saponara, Gazzilli.

*Al comma 1, capoverso ART. 181-bis, comma 5, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Nelle more dell'emanazione del predetto regolamento, si applica la disposizione dell'articolo 12 del regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369.*

**11. 11.** Saraceni.

*Al comma 1, capoverso ART. 181-bis, comma 5, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Fino all'entrata in vigore del predetto regolamento, resta operativo il sistema di individuazione dei tempi, delle caratteristiche e della collocazione del contrassegno determinatosi sotto la disciplina previgente.*

**11. 9.** (Testo così modificato nel corso della seduta) Manzione.

*Al comma 1, capoverso articolo 181-bis, sostituire il comma 7 con il seguente:*

« 7. Quando all'apposizione materiale del contrassegno debba provvedere il richiedente o un terzo da lui delegato, la SIAE è tenuta a consegnare i contrassegni richiesti a norma del comma 3 senza ritardo e comunque entro il termine stabilito dal regolamento di esecuzione della presente legge. Il richiedente o il terzo da lui delegato assumono le conseguenti respon-

sabilità a termini di legge e sono tenuti ad informare almeno trimestralmente la SIAE circa l'attività svolta e lo stadio di utilizzo del materiale consegnato. In ogni caso, ferme le sanzioni previste per il richiedente dall'articolo 171-septies, lettera b), la SIAE può formulare riserva di rivalsa degli obblighi che risultino inevasi.

**11. 7.** Saraceni.

**(A.C. 4953-bis - sezione 11)**

**ARTICOLO 12 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 12.**

1. Dopo l'articolo 182 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono inseriti i seguenti:

« ART. 182-bis - 1. All'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) è attribuita, al fine di prevenire ed accertare le violazioni della presente legge, la vigilanza:

a) sull'attività di riproduzione e duplicazione con qualsiasi procedimento, su supporto audiovisivo, fonografico e qualsiasi altro supporto nonché su impianti di utilizzazione in pubblico, via etere e via cavo;

b) sulla proiezione in sale cinematografiche di opere e registrazioni tutelate dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi al suo esercizio;

c) sulla distribuzione, la vendita, il noleggio, l'emissione e l'utilizzazione in qualsiasi forma dei supporti di cui alla lettera a).

d) sui centri di riproduzione pubblici o privati, i quali utilizzano nel proprio ambito o mettono a disposizione di terzi, anche gratuitamente, apparecchi per fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione.

2. La Società italiana degli autori ed editori (SIAE), nei limiti dei propri compiti istituzionali, si coordina, a norma del comma 1, con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

3. Per lo svolgimento dei compiti indicati nel comma 1, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può conferire funzioni ispettive a propri funzionari ed agire in coordinamento con gli ispettori della SIAE. Gli ispettori possono accedere ai locali dove vengono svolte le attività di riproduzione, duplicazione, vendita, emissione via etere e via cavo o proiezione cinematografica nonché le attività ad esse connesse. Possono richiedere l'esibizione della documentazione relativa all'attività svolta, agli strumenti e al materiale in lavorazione, in distribuzione, in fase di utilizzazione attraverso l'emissione o la ricezione via etere e via cavo o la proiezione cinematografica. Nel caso in cui i suddetti locali non siano luoghi aperti al pubblico, stabilimenti industriali o esercizi commerciali o emittenti radiotelevisive, l'accesso degli ispettori deve essere autorizzato dall'autorità giudiziaria.

ART. 182-ter - 1. Gli ispettori, in caso di accertamento di violazione delle norme di legge, compilano processo verbale, da trasmettere immediatamente agli organi di polizia giudiziaria per il compimento degli atti previsti dagli articoli 347 e seguenti del codice di procedura penale ».

2. Alla lettera b) del comma 6 dell'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, dopo il numero 4) è inserito il seguente:

« 4-bis) svolge i compiti attribuiti dall'articolo 182-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni; ».

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 12 DEL PROGETTO DI LEGGE

##### ART. 12.

*Al comma 1, capoverso ART. 182-bis, comma 1, alinea, dopo le parole:* è attribuita *aggiungere le seguenti:* nell'ambito delle rispettive competenze previste dalla legge.

**12. 1.** Saponara, Gazzilli.

*Al comma 1, capoverso ART. 182-bis, comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole:* , nonché sull'attività di diffusione radiotelevisiva con qualsiasi mezzo sia essa effettuata.

**12. 2.** Saponara, Gazzilli.

#### (A.C. 4953-bis - sezione 12)

#### ARTICOLO 13 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

##### ART. 13.

1. All'articolo 26 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono aggiunti i seguenti commi:

« 3-bis. Il dipartimento, nei limiti delle disponibilità derivanti dall'applicazione del comma 3-ter, realizza e promuove campagne informative attraverso la televisione, la radio, il cinema e la stampa quotidiana e periodica, volte a sensibilizzare l'opinione pubblica sulla illiceità dell'acquisto di prodotti delle opere dell'ingegno abusivi o contraffatti.

3-ter. Per le finalità di cui al comma 3-bis sono utilizzate le somme affluite nel capitolo di cui all'articolo 174-bis, comma 2, lettera b), della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni ».

#### (A.C. 4953-bis - sezione 13)

#### ARTICOLO 14 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

##### CAPO II

##### DISPOSIZIONI PENALI

##### ART. 14.

1. L'articolo 171-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

« ART. 171-bis - 1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, pro-

grammi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità ».

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 14 DEL PROGETTO DI LEGGE

##### ART. 14.

*Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:*

ART. 171-bis. — 1. È punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 5 a 30 milioni di lire chiunque, per trarne profitto:

a) abusivamente duplica programmi per elaboratore o multimediali, o, ai medesimi fini, importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale, o concede in locazione programmi per elaboratore o multimediali abusivamente duplicati;

b) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia o concede in locazione programmi per elaboratore o multimediali contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), salvo che i medesimi siano stati esonerati dall'obbligo di apposizione del contrassegno ai sensi dell'articolo 181-bis, comma 3-bis;

c) importa, distribuisce, vende, pone in commercio, detiene a scopo commer-

ciale o imprenditoriale o concede in locazione qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratore o multimediale.

2. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità

3. La condanna per i reati previsti al comma 1 comporta la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani e in uno o più periodici specializzati.

##### 14. 1. Manzione.

*Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire le parole: per trarne profitto con le seguenti: a fini di lucro.*

##### 14. 3. Saraceni.

*Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire le parole da: o ai medesimi fini fino alla fine del capoverso, con le seguenti: ovvero, pur non avendo concorso nella duplicazione, ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi abusivamente duplicati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire trenta milioni.*

2. Fuori dei casi di cui al comma 1, chiunque, per trarne profitto, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa fino a dieci milioni.

3. Se il fatto è di particolare gravità, le pene sono aumentate fino alla metà e la condanna comporta la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani e in uno o più periodici specializzati.

##### 14. 2. Saraceni.

*Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-*quinquies* e 64-*sexies*, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-*bis* e 102-*ter*, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca dati è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.

**14. 4.** La Commissione.

**(A.C. 4953-bis - sezione 14)**

**ARTICOLO 15 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 15.**

1. L'articolo 171-*ter* della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

«ART. 171-*ter*. - 1. È punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque a fini di lucro:

*a)* abusivamente duplica, riproduce con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

*b)* abusivamente riproduce, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere

letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

*c)* pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere *a)* e *b)*;

*d)* detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (SIAE), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato ovvero produce, utilizza, importa, detiene per la vendita, pone in commercio, vende, noleggia o cede a qualsiasi titolo sistemi atti ad eludere, a decodificare o a rimuovere le misure di protezione del diritto d'autore o dei diritti connessi;

*e)* in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

*f)* introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.

2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque:

a) riproduce, duplica, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

3. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;

b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;

c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

4. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici ».

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 15 DEL PROGETTO DI LEGGE

##### ART. 15.

*Al comma 1, capoverso ART. 171-ter, comma 1, alinea, dopo la parola: punito aggiungere le seguenti: se il fatto è commesso per uso non personale.*

**15. 4.** Saraceni.

*Al comma 1, capoverso ART. 171-ter, comma 1, alinea, sostituire le parole: da sei mesi a tre anni e con la multa da cinque a trenta milioni con le seguenti: fino a tre anni e con la multa fino a trenta milioni.*

**15. 10.** Saraceni.

*Al comma 1, capoverso ART. 171-ter, comma 1, lettera a), dopo le parole: abusivamente duplica, riproduce aggiungere le seguenti: , trasmette o diffonde in pubblico.*

**15. 1.** Saponara, Gazzilli.

*Al comma 1, capoverso ART. 171-ter, comma 1, lettera b), dopo le parole: abusivamente riproduce aggiungere le seguenti: , trasmette o diffonde in pubblico.*

**15. 2.** Saponara, Gazzilli.

*Al comma 1, capoverso ART. 171-ter, comma 1, sopprimere la lettera d).*

*Conseguentemente, al medesimo capoverso ART. 171-ter, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis. Fuori dei casi di cui al comma 1, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a 10 milioni di lire, chiunque detiene per la vendita o per la distribuzione, oltre i termini previsti dal regolamento di esecuzione della presente legge, distribuisce, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento od altro supporto, per i quali è prevista l'apposizione del contrassegno della SIAE privi del contrassegno medesimo applicato in conformità delle disposizioni dell'articolo 181-bis ovvero dotati di contrassegno contraffatto o alterato.*

**15. 8.** Saraceni.

Al comma 1, capoverso ART. 171-ter, comma 1, lettera d), dopo le parole: *contrassegno contraffatto o alterato aggiungere le seguenti:*, fermi restando i reati previsti dal capo II del titolo VII del libro II del codice penale,

**15. 5.** Manzione.

Al comma 1, capoverso ART. 171-ter, comma 2, lettera a), dopo le parole: *riproduce, duplica aggiungere le seguenti:*, trasmette o diffonde abusivamente.

**15. 3.** Saponara, Gazzilli.

Al comma 1, capoverso ART. 171-ter, dopo il comma 2 *aggiungere il seguente:*

2-bis. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

**15. 11.** Saraceni.

Al comma 1, capoverso ART. 171-ter, comma 3, *alinea, premettere le parole:* Ove ricorra l'aggravante di cui al comma 2,

**15. 9.** Saraceni.

Al comma 1, capoverso ART. 171-ter, comma 3, *sopprimere la lettera b).*

**15. 7.** Saraceni.

**(A.C. 4953-bis - sezione 15)**

ARTICOLO 16 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 16.

1. Dopo l'articolo 171-*quater* della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente:

« ART. 171-*quinquies*. 1. Ai fini delle disposizioni di cui alla presente legge è

equiparata alla concessione in noleggio la vendita con patto di riscatto ovvero sotto condizione risolutiva quando sia previsto che nel caso di riscatto o di avveramento della condizione il venditore restituisca una somma comunque inferiore a quella pagata oppure quando sia previsto da parte dell'acquirente, al momento della consegna, il pagamento di una somma a titolo di acconto o ad altro titolo comunque inferiore al prezzo di vendita ».

**(A.C. 4953-bis - sezione 16)**

ARTICOLO 17 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 17.

1. Chiunque abusivamente utilizza con qualsiasi procedimento, anche via etere o via cavo, duplica, riproduce, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno tutelata dalla normativa sul diritto d'autore e diritti connessi al suo esercizio, oppure acquista o noleggia supporti audiovisivi fonografici o informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni della presente legge è punito, purché il fatto non costituisca concorso nei reati di cui agli articoli 171, 171-*bis*, 171-*ter*, 171-*quater*, 171-*quinquies*, 171-*septies* e 171-*octies* della legge 22 aprile 1941, n. 633, come modificati o introdotti dalla presente legge, con la sanzione amministrativa di lire trecentomila e con le sanzioni accessorie della confisca del materiale e della pubblicazione del provvedimento su un giornale quotidiano a diffusione nazionale.

2. In caso di recidiva o di fatto grave per la quantità delle violazioni o delle copie acquistate o noleggiate, la sanzione amministrativa è aumentata sino a lire due milioni e il fatto è punito con la confisca degli strumenti e del materiale, con la pubblicazione della sentenza su due o più giornali quotidiani a diffusione nazionale o su uno o più periodici specializzati nel settore dello spettacolo e, se si tratta di

attività imprenditoriale, con la revoca della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

**EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 17 DEL PROGETTO DI LEGGE**

**ART. 17.**

*Sopprimerlo.*

**17. 1.** Cento.

**(A.C. 4953-bis - sezione 17)**

**ARTICOLO 18 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 18.**

1. Dopo l'articolo 171-*quinquies* della legge 22 aprile 1941, n. 633, inserito dell'articolo 16 della presente legge, sono inseriti i seguenti:

« ART. 171-*sexies*. — 1. Quando il materiale sequestrato è, per entità, di difficile custodia, l'autorità giudiziaria può ordinarne la distruzione, osservate le disposizioni di cui all'articolo 83 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

2. È sempre ordinata la confisca degli strumenti e dei materiali serviti o destinati a commettere i reati di cui agli articoli 171-*bis*, 171-*ter* e 171-*quater* nonché delle videocassette, degli altri supporti audiovisivi o fonografici o informatici o multimediali abusivamente duplicati, riprodotti, ceduti, commerciati, detenuti o introdotti sul territorio nazionale, ovvero non provvisti di contrassegno SIAE, ove richiesto, o provvisti di contrassegno SIAE contraffatto o alterato, o destinato ad opera diversa. La confisca è ordinata anche nel caso di ap-

plicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale.

3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche se i beni appartengono ad un soggetto giuridico diverso, nel cui interesse abbia agito uno dei partecipanti al reato.

ART. 171-*septies*. — 1. La pena di cui all'articolo 171-*ter*, comma 1, si applica anche:

a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-*bis*, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;

b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-*bis*, comma 3, della presente legge.

ART. 171-*octies*. — 1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.

ART. 171-*nonies*. — 1. La pena principale per i reati di cui agli articoli 171-*bis*, 171-*ter* e 171-*quater* è diminuita da un

terzo alla metà e non si applicano le pene accessorie a colui che, prima che la violazione gli sia stata specificatamente contestata in un atto dell'autorità giudiziaria, la denuncia spontaneamente o, fornendo tutte le informazioni in suo possesso, consente l'individuazione del promotore o organizzatore dell'attività illecita di cui agli articoli 171-ter e 171-quater, di altro duplicatore o di altro distributore, ovvero il sequestro di notevoli quantità di supporti audiovisivi e fonografici o di strumenti o materiali serviti o destinati alla commissione dei reati.

2. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al promotore o organizzatore delle attività illecite previste dall'articolo 171-bis, comma 1, e dall'articolo 171-ter, comma 1 ».

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 18 DEL PROGETTO DI LEGGE

##### ART. 18.

*Al comma 1, capoverso ART. 171-sexies, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

4. Ferme restando le sanzioni penali, le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai casi previsti dall'articolo 171-ter, comma 1-bis, se il responsabile, prima della sentenza di primo grado, provvede alla apposizione del contrassegno SIAE nelle forme previste dall'articolo 181-bis.

**18. 6.** Saraceni.

*Al comma 1, capoverso ART. 171-septies, alinea, sostituire le parole:* La pena di cui all'articolo 171ter, comma 1, si applica anche *con le seguenti:* Si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento del valore commerciale dei supporti.

**18. 2.** Saraceni.

*Al comma 1, capoverso ART. 171-septies, lettera a), sostituire le parole da:* trenta *fino*

*a:* importazione *con le seguenti:* il termine stabilito nel regolamento di esecuzione della presente legge.

**18. 3.** Saraceni.

*Al comma 1, capoverso ART. 171-septies, lettera b), sostituire le parole:* salvo che il fatto non costituisca più grave reato *con le seguenti:* salvo che il fatto costituisca reato.

**18. 4.** Saraceni.

*Al comma 1, capoverso ART. 171-octies, comma 1, primo periodo, sostituire le parole:* a fini fraudolenti *con le seguenti:* con mezzi fraudolenti ed a fini di lucro.

**18. 7.** Saraceni.

*Al comma 1, capoverso ART. 171-octies, sopprimere il comma 2.*

**18. 5.** Saraceni.

#### (A.C. 4953-bis - sezione 18)

#### ARTICOLO 19 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

##### ART. 19.

1. All'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 93, dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

« 6-bis. I soggetti indicati nel comma 3 devono presentare alla SIAE, ogni tre mesi, una dichiarazione dalla quale risultino le vendite effettuate ai sensi del comma 1 ed il compenso conseguentemente dovuto ai sensi del medesimo comma 1 e, contestualmente, devono corrispondere il compenso dovuto a norma dei commi 1 e 3.

6-ter. Nel caso di inadempimento dell'obbligo di cui al comma 6-bis, ovvero se sussistono seri indizi che la dichiarazione presentata non corrisponda alla realtà, la SIAE può ottenere che il giudice disponga l'esibizione delle scritture contabili del sog-

getto obbligato oppure che acquisisca da questi le necessarie informazioni».

**(A.C. 4953-bis - sezione 19)**

ARTICOLO 20 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 20.

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Comitato per la tutela della proprietà intellettuale, di seguito chiamato « Comitato ».

2. Il Comitato è composto dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri avente delega, che lo presiede, e da quattro esperti di riconosciuta competenza di cui uno indicato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e uno dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Gli esperti, il cui mandato è a titolo gratuito, restano in carica per due anni e possono essere confermati una sola volta.

3. Il Comitato è organo di consulenza tecnica e documentale della Presidenza del Consiglio dei ministri e, in tale veste, può elaborare proposte per rendere più efficace l'attività di contrasto delle attività illecite lesive della proprietà intellettuale.

4. Ai fini dell'esercizio dei propri compiti, il Comitato può richiedere copie di atti e informazioni utili alle pubbliche amministrazioni, alle imprese e alle associazioni di categoria, che le forniscono, salvo che siano coperti dal segreto industriale ed aziendale; può richiedere, altresì, all'autorità giudiziaria il rilascio di copie, estratti o certificati, che sono rilasciati, senza spese, ai sensi e nei limiti dell'articolo 116 del codice di procedura penale.

5. Gli atti e le informazioni acquisiti ai sensi del comma 4 sono coperti dal segreto d'ufficio. I dati possono essere elaborati in forma anonima per mezzo di un apposito sistema informatico e telematico.

6. Fermo restando l'obbligo di denuncia di reato, il Comitato segnala all'autorità giudiziaria e agli organi che svolgono funzioni di vigilanza in materia i fatti e le circostanze comunque utili ai fini dell'attività di prevenzione e di repressione degli illeciti.

7. L'Ufficio per il diritto d'autore e la promozione delle attività culturali provvede alle funzioni di assistenza tecnico-amministrativa e di segreteria del Comitato, avvalendosi del servizio per l'antipirateria. L'istituzione e il funzionamento del Comitato non comportano oneri finanziari aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

**(A.C. 4953-bis - sezione 20)**

ARTICOLO 2 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 2.

1. Al primo comma dell'articolo 171 della legge 22 aprile 1941, n. 633, l'alinea è sostituito dal seguente:

« Salvo quanto previsto dagli articoli 171-bis e 171-ter, è punito con la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire cinque milioni chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma: ».

2. All'articolo 171, secondo comma, della legge 22 aprile 1941, n. 633, le parole: « se i reati di cui sopra sono commessi » sono sostituite dalle seguenti: « se le violazioni di cui sopra sono commesse ».

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DEL PROGETTO DI LEGGE

ART. 2.

*Sopprimerlo.*

\* 2. 1. Saponara, Gazzilli.

*Sopprimerlo.*

- \* **2. 5.** Berselli, Marino, Neri, La Russa, Simeone, Mantovano, Benedetto Valentini.

*Sopprimerlo.*

- \* **2. 8.** Governo.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO  
2. 9 DEL GOVERNO.

*All'emendamento 2. 9 del Governo, comma 2, primo capoverso, primo periodo, sopprimere le parole:* nei limiti del quindici per cento di ciascun volume o fascicolo di periodico, escluse le pagine di pubblicità,

- 0. 2. 9. 1.** Parrelli, Olivieri.

*All'emendamento 2. 9 del Governo, comma 2, primo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Il limite del 15 per cento previsto dal presente comma non si applica alle opere che non siano state editate o rieditate da almeno dieci anni.

- 0. 2. 9. 3.** Parrelli, Olivieri.

*All'emendamento 2. 9 del Governo, comma 2, primo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Il limite del 15 per cento previsto dal presente comma non si applica alle opere che non siano state editate o rieditate da almeno quindici anni.

- 0. 2. 9. 4.** Parrelli, Olivieri.

*All'emendamento 2. 9 del Governo, comma 2, primo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Il limite del 15 per cento previsto dal presente comma non si applica alle opere che non siano state editate o rieditate da almeno venti anni.

- 0. 2. 9. 5.** Parrelli, Olivieri.

*All'emendamento 2. 9 del Governo, comma 2, secondo capoverso, primo pe-*

*riodo, sostituire le parole:* dal terzo comma *con le seguenti:* dal medesimo comma.

- 0. 2. 9. 9.** La Commissione.

*All'emendamento 2.9 del Governo, comma 2, secondo capoverso, primo periodo, dopo le parole:* nei limiti stabiliti dal terzo comma, *aggiungere le seguenti:* salvo trattarsi di opera rara fuori dai cataloghi editoriali,

- 0. 2. 9. 6.** La Commissione.

*All'emendamento 2.9 del Governo, sopprimere il comma 3.*

- 0. 2. 9. 2.** Parrelli, Olivieri.

*All'emendamento 2.9 del Governo, comma 4, sopprimere le parole da:* ed è aggiunta *fino alla fine del comma.*

- 0. 2. 9. 7.** La Commissione.

*All'emendamento 2.9 del Governo, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

*4-bis.* All'articolo 171 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunto il seguente comma:

«La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione della attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa da due a dieci milioni di lire».

- 0. 2. 9. 8.** *(nuova formulazione)* La Commissione.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 2.

1. Il secondo comma dell'articolo 68 della legge 22 aprile 1941, n.633, è sostituito dal seguente:

«È libera la fotocopia da opere esistenti nelle biblioteche, fatta per i servizi

della biblioteca o, nei limiti e con le modalità di cui ai commi quarto e quinto, per uso personale ».

2. All'articolo 68 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono aggiunti i seguenti commi:

« È consentita, conformemente alla convenzione di Berna sulla tutela delle opere letterarie e artistiche, ratificata e resa esecutiva con la legge 20 giugno 1978, n. 399, nei limiti del quindici per cento di ciascun volume o fascicolo di periodico, escluse le pagine di pubblicità, la riproduzione per uso personale di opere dell'ingegno effettuata mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo. I responsabili dei punti o centri di riproduzione, i quali utilizzino nel proprio ambito o mettano a disposizione di terzi, anche gratuitamente, apparecchi per fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione, devono corrispondere un compenso agli autori ed agli editori delle opere dell'ingegno pubblicate per le stampe che mediante tali apparecchi vengono riprodotte per gli usi previsti nel primo periodo del presente comma. La misura di detto compenso e le modalità per la riscossione e la ripartizione sono determinate secondo i criteri posti all'articolo 181-ter della presente legge. Salvo diverso accordo tra la SIAE e le associazioni delle categorie interessate, tale compenso non può essere inferiore per ciascuna pagina riprodotta al prezzo medio a pagina rilevato annualmente dall'ISTAT per i libri. Gli articoli 1 e 2 della legge 22 maggio 1993, n. 159, sono abrogati.

Le riproduzioni delle opere esistenti nelle biblioteche pubbliche, fatte all'interno delle stesse con i mezzi di cui al comma precedente, possono essere effettuate liberamente, nei limiti stabiliti dal terzo comma, con corresponsione di un compenso in forma forfetaria a favore degli aventi diritto, di cui al comma 2 dell'articolo 181-ter, determinato ai sensi del secondo periodo del comma 1 del medesimo articolo 181-ter. Tale compenso è versato direttamente ogni anno dalle biblioteche, nei limiti degli introiti riscossi

per il servizio, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato o degli enti dai quali le biblioteche dipendono ».

3. All'articolo 65 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunto il seguente comma:

« I soggetti che realizzano rassegne stampa devono corrispondere un compenso agli autori ed agli editori degli articoli in esse riprodotti. La misura di detto compenso e le modalità per la riscossione e la ripartizione sono determinate secondo i criteri posti all'articolo 181-ter della presente legge. Da tale disciplina sono escluse, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 ».

4. Al primo comma dell'articolo 171 della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo le parole: « articolo 171-bis » sono inserite le seguenti: « e dall'articolo 171-ter » ed è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« *f-bis*) riproduce testi o immagini senza corrispondere i compensi previsti dal quarto comma dell'articolo 68 ovvero riproduce testi o immagini in misura eccedente i limiti ivi indicati ».

5. Dopo l'articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, introdotto dalla presente legge, è inserito il seguente:

« ART. 181-ter. — 1. I compensi per le riproduzioni di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 68 sono riscossi e ripartiti, al netto di una provvigione, dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE). In mancanza di accordi tra la SIAE e le associazioni delle categorie interessate, la misura e le modalità di pagamento dei detti compensi, nonché la misura della provvigione spettante alla Società, sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le parti interessate e il comitato consultivo di cui all'articolo 190. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi quarto e quinto dell'articolo 68 decorre dalla data di sti-

pulazione dei detti accordi ovvero dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

2. La ripartizione fra gli aventi diritto, per i quali la SIAE non svolga già attività di intermediazione ai sensi dell'articolo 180, può avvenire anche tramite le principali associazioni delle categorie interessate, individuate con proprio decreto dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il comitato consultivo di cui all'articolo 190, in base ad apposite convenzioni ».

## 2. 9. (Nuova formulazione) Governo.

*Sostituirlo con il seguente:*

### ART. 2.

1. Il secondo comma dell'articolo 68 della legge 22 aprile 1941, n.633, è sostituito dal seguente:

« È libera la fotocopia da opere esistenti nelle biblioteche, fatta per i servizi della biblioteca o, nei limiti e con le modalità di cui ai commi quarto e quinto, per uso personale ».

2. All'articolo 68 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono aggiunti i seguenti commi:

« È consentita, conformemente alla convenzione di Berna sulla tutela delle opere letterarie e artistiche, ratificata e resa esecutiva con la legge 20 giugno 1978, n. 399, nei limiti del quindici per cento di ciascun volume o fascicolo di periodico, escluse le pagine di pubblicità, la riproduzione per uso personale di opere dell'ingegno effettuata mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo. I responsabili dei punti o centri di riproduzione, pubblici o privati, i quali utilizzino nel proprio ambito o mettano a disposizione di terzi, anche gratuitamente, apparecchi per fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione, devono corrispondere un compenso agli autori ed agli editori delle opere dell'ingegno pubblicate per le stampe che mediante tali apparecchi vengono ripro-

dotte per gli usi previsti nel primo periodo del presente comma. La misura di detto compenso e le modalità per la riscossione e la ripartizione sono determinate secondo i criteri posti all'articolo 181-ter della presente legge. Salvo diverso accordo tra la SIAE e le associazioni delle categorie interessate, tale compenso non può essere inferiore per ciascuna pagina riprodotta al prezzo medio a pagina rilevato annualmente dall'ISTAT per i libri. Le riproduzioni delle opere esistenti nelle biblioteche pubbliche, fatte all'interno delle stesse con i mezzi di cui al comma precedente, possono essere effettuate liberamente, nei limiti stabiliti dal terzo comma, con corresponsione di un compenso in forma forfetaria a favore degli aventi diritto, di cui al comma 2 dell'articolo 181-ter, determinato ai sensi del secondo periodo del comma 1 del medesimo articolo 181-ter. Tale compenso è versato direttamente ogni anno dalle biblioteche, a valere sugli introiti riscossi per il servizio, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato o degli enti dai quali le biblioteche dipendono ».

3. Al primo comma dell'articolo 171 della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo le parole: « articolo 171-bis » sono inserite le seguenti: « e dell'articolo 171-ter » ed è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« *f-bis*) riproduce testi o immagini senza corrispondere i compensi previsti dal quarto comma dell'articolo 68 ovvero riproduce testi o immagini in misura eccedente i limiti ivi indicati ».

4. Dopo l'articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, introdotto dalla presente legge, è inserito il seguente:

« ART. 181-ter. — 1. I compensi per le riproduzioni di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 68 sono riscossi e ripartiti, al netto di una provvigione, dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE). In mancanza di accordi tra la SIAE e le associazioni delle categorie interessate, la misura e le modalità di pagamento di detti compensi, nonché la misura della

provvigione spettante alla Società, sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le parti interessate e il comitato consultivo di cui all'articolo 190. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi quarto e quinto dell'articolo 68 decorre dalla data di stipulazione dei detti accordi ovvero dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

2. La ripartizione fra gli aventi diritto, per i quali la SIAE non svolge già attività di intermediazione ai sensi dell'articolo 180, può avvenire anche tramite le principali associazioni delle categorie interessate, individuate con proprio decreto dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il comitato consultivo di cui all'articolo 190, in base ad apposite convenzioni ».

\* 2. 2. Albanese.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 2.

1. Il secondo comma dell'articolo 68 della legge 22 aprile 1941, n.633, è sostituito dal seguente:

« È libera la fotocopia da opere esistenti nelle biblioteche, fatta per i servizi della biblioteca o, nei limiti e con le modalità di cui ai commi quarto e quinto, per uso personale ».

2. All'articolo 68 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono aggiunti i seguenti commi:

« È consentita, conformemente alla convenzione di Berna sulla tutela delle opere letterarie e artistiche, ratificata e resa esecutiva con la legge 20 giugno 1978, n. 399, nei limiti del quindici per cento di ciascun volume o fascicolo di periodico, escluse le pagine di pubblicità, la riproduzione per uso personale di opere dell'ingegno effettuata mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo. I responsabili dei punti o centri di riproduzione, pubblici o privati, i quali utilizzino nel proprio am-

bito o mettano a disposizione di terzi, anche gratuitamente, apparecchi per fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione, devono corrispondere un compenso agli autori ed agli editori delle opere dell'ingegno pubblicate per le stampe che mediante tali apparecchi vengono riprodotte per gli usi previsti nel primo periodo del presente comma. La misura di detto compenso e le modalità per la riscossione e la ripartizione sono determinate secondo i criteri posti all'articolo 181-ter della presente legge. Salvo diverso accordo tra la SIAE e le associazioni delle categorie interessate, tale compenso non può essere inferiore per ciascuna pagina riprodotta al prezzo medio a pagina rilevato annualmente dall'ISTAT per i libri.

Le riproduzioni delle opere esistenti nelle biblioteche pubbliche, fatte all'interno delle stesse con i mezzi di cui al comma precedente, possono essere effettuate liberamente, nei limiti stabiliti dal terzo comma, con corresponsione di un compenso in forma forfetaria a favore degli aventi diritto, di cui al comma 2 dell'articolo 181-ter, determinato ai sensi del secondo periodo del comma 1 del medesimo articolo 181-ter. Tale compenso è versato direttamente ogni anno dalle biblioteche, a valere sugli introiti riscossi per il servizio, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato o degli enti dai quali le biblioteche dipendono ».

3. Al primo comma dell'articolo 171 della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo le parole: « articolo 171-bis » sono inserite le seguenti: « e dell'articolo 171-ter » ed è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« f-bis) riproduce testi o immagini senza corrispondere i compensi previsti dal quarto comma dell'articolo 68 ovvero riproduce testi o immagini in misura eccedente i limiti ivi indicati ».

4. Dopo l'articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, introdotto dalla presente legge, è inserito il seguente:

« ART. 181-ter. — 1. I compensi per le riproduzioni di cui al quarto e quinto

comma dell'articolo 68 sono riscossi e ripartiti, al netto di una provvigione, dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE). In mancanza di accordi tra la SIAE e le associazioni delle categorie interessate, la misura e le modalità di pagamento di detti compensi, nonché la misura della provvigione spettante alla Società, sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le parti interessate e il comitato consultivo di cui all'articolo 190. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi quarto e quinto dell'articolo 68 decorre dalla data di stipulazione dei detti accordi ovvero dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

2. La ripartizione fra gli aventi diritto, per i quali la SIAE non svolga già attività di intermediazione ai sensi dell'articolo 180, può avvenire anche tramite le principali associazioni delle categorie interessate, individuate con proprio decreto dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il comitato consultivo di cui all'articolo 190, in base ad apposite convenzioni ».

\* 2. 3. Saponara, Gazzilli.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 2.

1. Il secondo comma dell'articolo 68 della legge 22 aprile 1941, n.633, è sostituito dal seguente:

« È libera la fotocopia da opere esistenti nelle biblioteche, fatta per i servizi della biblioteca o, nei limiti e con le modalità di cui ai commi quarto e quinto, per uso personale ».

2. All'articolo 68 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono aggiunti i seguenti commi:

« È consentita, conformemente alla convenzione di Berna sulla tutela delle opere letterarie e artistiche, ratificata e resa esecutiva con la legge 20 giugno 1978, n. 399, nei limiti del quindici per cento di

ciascun volume o fascicolo di periodico, escluse le pagine di pubblicità, la riproduzione per uso personale di opere dell'ingegno effettuata mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo. I responsabili dei punti o centri di riproduzione, pubblici o privati, i quali utilizzino nel proprio ambito o mettano a disposizione di terzi, anche gratuitamente, apparecchi per fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione, devono corrispondere un compenso agli autori ed agli editori delle opere dell'ingegno pubblicate per le stampe che mediante tali apparecchi vengono riprodotte per gli usi previsti nel primo periodo del presente comma. La misura di detto compenso e le modalità per la riscossione e la ripartizione sono determinate secondo i criteri posti all'articolo 181-ter della presente legge. Salvo diverso accordo tra la SIAE e le associazioni delle categorie interessate, tale compenso non può essere inferiore per ciascuna pagina riprodotta al prezzo medio a pagina rilevato annualmente dall'ISTAT per i libri.

Le riproduzioni delle opere esistenti nelle biblioteche pubbliche, fatte all'interno delle stesse con i mezzi di cui al comma precedente, possono essere effettuate liberamente, nei limiti stabiliti dal terzo comma, con corresponsione di un compenso in forma forfetaria a favore degli aventi diritto, di cui al comma 2 dell'articolo 181-ter, determinato ai sensi del secondo periodo del comma 1 del medesimo articolo 181-ter. Tale compenso è versato direttamente ogni anno dalle biblioteche, a valere sugli introiti riscossi per il servizio, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato o degli enti dai quali le biblioteche dipendono ».

3. Al primo comma dell'articolo 171 della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo le parole: « articolo 171-bis » sono inserite le seguenti: « e dell'articolo 171-ter » ed è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« f-bis) riproduce testi o immagini senza corrispondere i compensi previsti dal

quarto comma dell'articolo 68 ovvero riproduce testi o immagini in misura eccedente i limiti ivi indicati ».

4. Dopo l'articolo 181-*bis* della legge 22 aprile 1941, n. 633, introdotto dalla presente legge, è inserito il seguente:

« ART. 181-*ter.* — 1. I compensi per le riproduzioni di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 68 sono riscossi e ripartiti, al netto di una provvigione, dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE). In mancanza di accordi tra la SIAE e le associazioni delle categorie interessate, la misura e le modalità di pagamento di detti compensi, nonché la misura della provvigione spettante alla Società, sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le parti interessate e il comitato consultivo di cui all'articolo 190. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi quarto e quinto dell'articolo 68 decorre dalla data di stipulazione dei detti accordi ovvero dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

2. La ripartizione fra gli aventi diritto, per i quali la SIAE non svolga già attività di intermediazione ai sensi dell'articolo 180, può avvenire anche tramite le principali associazioni delle categorie interessate, individuate con proprio decreto dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il comitato consultivo di cui all'articolo 190, in base ad apposite convenzioni ».

\* 2. 4. Berselli, Marino, Benedetti Valentini, La Russa, Mantovano, Neri, Simeone.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 2.

1. Il secondo comma dell'articolo 68 della legge 22 aprile 1941, n.633, è sostituito dal seguente:

« È libera la fotocopia da opere esistenti nelle biblioteche, fatta per i

servizi della biblioteca o, nei limiti e con le modalità di cui ai commi quarto e quinto, per uso personale ».

2. All'articolo 68 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono aggiunti i seguenti commi:

« È consentita, conformemente alla convenzione di Berna sulla tutela delle opere letterarie e artistiche, ratificata e resa esecutiva con la legge 20 giugno 1978, n. 399, nei limiti del quindici per cento di ciascun volume o fascicolo di periodico, escluse le pagine di pubblicità, la riproduzione per uso personale di opere dell'ingegno effettuata mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo. I responsabili dei punti o centri di riproduzione, pubblici o privati, i quali utilizzino nel proprio ambito o mettano a disposizione di terzi, anche gratuitamente, apparecchi per fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione, devono corrispondere un compenso agli autori ed agli editori delle opere dell'ingegno pubblicate per le stampe che mediante tali apparecchi vengono riprodotte per gli usi previsti nel primo periodo del presente comma. La misura di detto compenso e le modalità per la riscossione e la ripartizione sono determinate secondo i criteri posti all'articolo 181-*ter* della presente legge. Salvo diverso accordo tra la SIAE e le associazioni delle categorie interessate, tale compenso non può essere inferiore per ciascuna pagina riprodotta al prezzo medio a pagina rilevato annualmente dall'ISTAT per i libri.

Le riproduzioni delle opere esistenti nelle biblioteche pubbliche, fatte all'interno delle stesse con i mezzi di cui al comma precedente, possono essere effettuate liberamente, nei limiti stabiliti dal terzo comma, con corresponsione di un compenso in forma forfetaria a favore degli aventi diritto, di cui al comma 2 dell'articolo 181-*ter*, determinato ai sensi del secondo periodo del comma 1 del medesimo articolo 181-*ter*. Tale compenso è versatodirettamente ogni anno dalle biblioteche, a valere sugli introiti riscossi per il servizio, senza oneri aggiuntivi a carico del

bilancio dello Stato o degli enti dai quali le biblioteche dipendono».

3. Al primo comma dell'articolo 171 della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo le parole: « articolo 171-*bis* » sono inserite le seguenti: « e dell'articolo 171-*ter* » ed è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« *f-bis* ) riproduce testi o immagini senza corrispondere i compensi previsti dal quarto comma dell'articolo 68 ovvero riproduce testi o immagini in misura eccedente i limiti ivi indicati ».

4. Dopo l'articolo 181-*bis* della legge 22 aprile 1941, n. 633, introdotto dalla presente legge, è inserito il seguente:

« ART. 181-*ter*. — 1. I compensi per le riproduzioni di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 68 sono riscossi e ripartiti, al netto di una provvigione, dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE). In mancanza di accordi tra la SIAE e le associazioni delle categorie interessate, la misura e le modalità di pagamento di detti compensi, nonché la misura della provvigione spettante alla Società, sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le parti interessate e il comitato consultivo di cui all'articolo 190. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi quarto e quinto dell'articolo 68 decorre dalla data di stipulazione dei detti accordi ovvero dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

2. La ripartizione fra gli aventi diritto, per i quali la SIAE non svolge già attività di intermediazione ai sensi dell'articolo 180, può avvenire anche tramite le principali associazioni delle categorie interessate, individuate con proprio decreto dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il comitato consultivo di cui all'articolo 190, in base ad apposite convenzioni ».

\* 2. 10. Copercini.

*Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire cinque milioni con le*

*seguenti: reclusione fino ad un anno o con la multa non inferiore a lire un milione*

*Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. All'articolo 171, secondo comma, della legge 22 aprile 1941, n. 633, le parole: « ad un anno o della multa non inferiore a lire 1.000.000 » sono sostituite dalle seguenti: « a due anni e della multa da lire 1.000.000 fino a lire 10.000.000 ».

\*\* 2. 6. Berselli, Marino, Benedetti Valentini, Simeone, La Russa, Neri, Mantovano.

*Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire cinque milioni con le seguenti: reclusione fino ad un anno o con la multa non inferiore a lire un milione*

*Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. All'articolo 171, secondo comma, della legge 22 aprile 1941, n. 633, le parole: « ad un anno o della multa non inferiore a lire 1.000.000 » sono sostituite dalle seguenti: « a due anni e della multa da lire 1.000.000 fino a lire 10.000.000 ».

\*\* 2. 7. Saponara, Gazzilli.

### (A.C. 4953-*bis* - sezione 21)

#### ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

riunita per l'esame e l'approvazione dell'A.C. 4953-*bis*;

considerato che la suddetta proposta di legge non regola in modo compiuto la diffusione e la distribuzione che avviene in rete di file musicali;

ritenuto che attualmente attraverso la rete si è diffuso l'uso non solo di ascoltare

brani musicali, ma anche di scaricare i cosiddetti MP3 o file musicali, utilizzando gli stessi anche per scopi commerciali, ed in tal modo eludendo le norme che tutelano le opere di ingegno,

impegna il Governo

ad assicurare una tutela più rigorosa delle opere dell'ingegno diffuse attraverso la rete adottando i provvedimenti necessari al fine di reprimere tale illecità diffusione.

**9/4953-bis/1.** Apolloni.